



# CITTA' di LAMEZIA TERME

## PROVINCIA DI CATANZARO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 28/02/2025

**OGGETTO:** Conferma per l'annualità 2025, delle aliquote dell'IMU stabilite per l'annualità 2024, proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

L'anno duemilaventicinque, addì ventotto, del mese di Febbraio alle ore 14:50 ed in continuazione, in Lamezia Terme presso la Sala Consiliare SEDE DI CONSIGLIO in seduta ordinaria di seconda convocazione per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza Il Presidente Avv. NICOTERA GIANCARLO.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA.

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti rispetta quanto voluto dall'Art.27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a far trattare l'argomento in oggetto.

All'adozione del presente atto hanno preso parte i Signori:

| COGNOME E NOME           | PRESENTE | COGNOME E NOME             | PRESENTE |
|--------------------------|----------|----------------------------|----------|
| MASCARO PAOLO            | Si       | ZAFFINA PEPPINO            | No       |
| NICOTERA GIANCARLO       | Si       | GRANDINETTI MARIA          | No       |
| PEGNA RUGGERO            | Si       | PULICE GIOVANNI            | Si       |
| GUARASCIO EUGENIO        | No       | D'AMICO ANTONIETTA         | No       |
| PICCIONI ROSARIO         | No       | GATTO DANILO               | No       |
| SAULLO ALESSANDRO        | No       | MASTROIANNI DAVIDE         | Si       |
| COSTANTINO ENRICO        | No       | GALLO PIETRO               | No       |
| CARUSO ANNA              | Si       | GIANTURCO GENNARO          | No       |
| LORENA ANTONIO           | No       | ARCIERI DARIO              | No       |
| SALADINI GIOVANNI ARRIGO | No       | MASTROIANNI ANTONIO        | No       |
| RUBINO ROSY              | Si       | FOLINO MATTEO              | No       |
| RASO ALESSANDRO SANTO    | Si       | CITTADINO LUCIA ALESSANDRA | Si       |
| PARADISO TRANQUILLO      | Si       |                            |          |

Presenti n° 10 Assenti n° 15

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso:

- che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Considerato** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 349 del 05/12/2023 sono state approvate per l'annualità 2024 le seguenti aliquote IMU:

|  | IMU   |
|--|-------|
| Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9)  | 0,60% |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale   | 0,10% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D  | 1,06% |
| Terreni agricoli   | 1,06% |
| Aree fabbricabili  | 1,06% |
| Altri fabbricati (diversi da abitazione principale e da fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | 1,06% |

Richiamato l'art. 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), e precisamente:

- il **comma 756**: "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato";
- il **comma 757**: "In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote";
- il **comma 767**: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

**Visto il decreto 7 luglio 2023** del Viceministro dell'economia e delle finanze, con cui sono individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo Prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

**Considerato:**

- che il citato Decreto Ministeriale prevede l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote dell'IMU a decorrere dall'anno di imposta 2024;
- che, secondo le indicazioni ministeriali, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019 – in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019.
- che, in particolare, le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità appena descritte.

**Richiamato l'art. 1 della Legge 30 dicembre 2023, n.213** (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026);

**Ritenuto necessario**, con riferimento all'annualità 2024, determinare le aliquote in modo da garantire una continuità di gettito;

**Dato atto** delle novità normative in materia di Imposta Municipale Unica, e precisamente quelle introdotte con:

- il novellato **art. 1, comma 759, della Legge n. 160/20219 (Legge di Bilancio 2020)** in base al quale, sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
- gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione. (comma g-bis introdotto con Legge del 29/12/2022 n. 197);
- l' **art. 1, comma 747, della Legge n. 160/20219 (Legge di Bilancio 2020)**, il quale dispone che La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- l'**art. 5-decies del D.L. n. 146/2021, convertito nella Legge n. 215/2021**, il quale dispone che, nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, siti nello stesso comune oppure in comuni diversi, l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare per mezzo della dichiarazione IMU da presentare al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale;

**Dato atto** che è stata resa disponibile sul Federalismo Fiscale l'applicazione informatica indicata nel **D.M. decreto 7 luglio 2023**;

**Tenuto conto:**

- che il Portale del Federalismo Fiscale offre uno strumento di simulazione di gettito d'imposta utile agli Enti locali per la determinazione delle aliquote annuali;
- che la simulazione per l'annualità 2024, elaborata attraverso il Portale del Federalismo Fiscale utilizzando le aliquote già deliberate per l'anno 2023, aveva offerto i seguenti risultati:

| Categoria                                    | Totale stimato IMU 2024 (in Euro) |
|--|-----------------------------------|
| Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9)  | da 60.445,75 a 73.878,13          |
| Aree edificabili                             | 1.058.160,30                      |
| Altri immobili (con stima cat. D da gettito) | da 14.203.426,09 a 17.124.596,27  |

- che, mantenendo inalterate per l'annualità 2025 le aliquote già deliberate per l'annualità 2024, la simulazione in parola ha offerto i seguenti risultati:

| Categoria                                    | Totale stimato IMU 2025 (in Euro) |
|--|-----------------------------------|
| Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9)  | Da 62.367,16 a 76.226,52          |
| Aree edificabili                             | 1.058.160,30                      |
| Altri immobili (con stima cat. D da gettito) | Da 14.664.606,38 a 17.688.261,06  |

**Rilevato** che i risultati della simulazione per l'annualità 2025 garantiscono:

- con riferimento all'abitazione principale e alle aree fabbricabili, la continuità di gettito rispetto all'annualità precedente (2024);
- con riferimento agli altri immobili, un incremento medio di gettito dal 3,25% al 3,30%;

**Visto** l'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006, che stabilisce: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Visto** l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**Dato atto** che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio;

**Accertato** l'obbligo normativo di allegazione alla presente del Prospetto delle aliquote dell'IMU di cui al decreto 7 luglio 2023 del Viceministro dell'economia e delle finanze e successivo decreto di integrazione del 06 settembre 2024;

**VISTI:**

- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con delibera del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio comunale n. 1 del 09/02/2021;
- il Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate;
- il D.Lgs. n. 267/2000 recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Udita la relazione dell'Assessore al ramo;

Tenuto conto del dibattito consiliare per come si evince dal verbale della seduta a cui si fa espresso rinvio e riferimento;

Atteso l'esito della votazione delle ore 15,13, sulla proposta di deliberazione, avvenuta per appello nominale, che di seguito si riporta:

Consiglieri presenti n.10 (Mascaro, Nicotera, Pegna, Caruso, Rubino, Raso, Paradiso, Pulice, Mastroianni D., Cittadino);

Consiglieri assenti n. 15 (Guarascio, Piccioni, Saullo, Costantino, Lorena, Saladini, Zaffina, Grandinetti, D'Amico, Gatto, Gallo, Gianturco, Arcieri, Mastroianni A., Folino);

Voti favorevoli n .9 (Mascaro, Nicotera, Pegna, Caruso, Rubino, Raso, Paradiso, Pulice, Mastroianni D.);

Voti astenuti n. 1 ( Cittadino);

Voti contrari n. //

**DELIBERA**

per tutto quanto in premessa narrativa rilevato, e che qui si dà come integralmente riportato ed approvato:

- di **confermare** per l'annualità 2025 le aliquote stabilite per l'annualità 2024 e qui di seguito trascritte – fermo restando l'adeguamento alle novità normative introdotte per l'annualità corrente – per come risultanti dal Prospetto delle aliquote dell'IMU redatto sul Portale del Federalismo Fiscale:

| TIPOLOGIA IMMOBILI   | Aliquota IMU |
|--|--------------|
| Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9  | 0,6%         |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale   | 0,10%        |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D  | 1,06%        |
| Terreni agricoli   | 1,06%        |
| Aree fabbricabili  | 1,06%        |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | 1,06%        |

- di **approvare** il Prospetto delle aliquote dell'IMU elaborato ai sensi del decreto 7 luglio 2023 del Viceministro dell'economia e delle finanze, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- di **confermare** gli stanziamenti nel bilancio di previsione;
- di **dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, a far data dal 1 gennaio 2025;
- di **dare atto**, altresì, che copia della presente deliberazione sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine di legge;

e su proposta del Consigliere Comunale Tranquillo Paradiso, con separata votazione unanime,

#### DELIBERA

di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, rilevata l'urgenza di provvedere per garantire la corretta tempistica di elaborazione, redazione e successiva approvazione del bilancio di previsione 2025-2027.

---

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 2489 del 06/11/2024, esprime parere POSITIVO.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 26/11/2024.

---

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 2489 del 06/11/2024, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 26/11/2024.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente  
Avv. NICOTERA GIANCARLO

Il Segretario Generale  
Avv. PROVENZANO SIMONA